

*Sinodo approvata, è venuto alla totale inabilitazione di essi Piovani alle dette Confessioni, senza alcuna previa dichiarazione fatta nè innanzi nè dopo, tuttochè li sia stato ricercato dal Clero. Le quali tutte cose a così grave pregiudizio di esso Clero pare, che di ragione far non si dovevano:*

*Primo. Per essere la cura della Città delli Piovani, a quali per conseguente s'appartiene quella dei Monasterj,*

2. *Per la general consuetudine, non essendo mai stato in alcuna Diocesi a' Curati proibita la Confessione delle Monache nella città.*

3. *Per l'immemorabile particolare consuetudine non mai interrotta nella città di Venezia.*

4. *Per la necessità e benefizio di essi Monasterj, a quali si convengono uomini di maturna età, di maggior esperienza e più sicuri, siccome sono essi Piovani. Laonde ancora il Sacro Concilio di Trento ha ordinato conforme a' santi Decreti, che l'Ordinario nella visita de' Monasterj non entri nella Clausura, se non in caso di necessità, e da' più vecchj accompagnato.*

*Et sebbene la ragione, & una così lunga consuetudine di quella Città di mille e più anni è bastante a conservare essi Piovani nel loro pacifico possesso in dette Confessioni, e sarebbe carico di esso R.<sup>mo</sup> Patriarca a dimostrare gli inconvenienti in esse lettere espressi; nondimeno per maggior certezza della verità, dice esso Clero, che in fatto non si verificano le cause in esse lettere espresse. Perciocchè prima punto non osta il numero de' parrochiani, essendo la verità, che i parrochiani per l'ordinario si confessano dai Regolari.*